



ENTE DI TERZO SETTORE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

**ESTRATTO DI VERBALE**  
**Approvazione Statuto Sociale**  
**Venerdì 13 dicembre 2024**

Il giorno venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 17.00 presso il Circolo Arci Fontebecci aps sito in Monteriggioni S. S. Chiantigiana 15, si è riunito il Congresso provinciale di Arci Siena Aps, regolarmente convocato come da delibera del Consiglio provinciale del 16 ottobre 2024.

All'unanimità viene nominata la presidenza del Congresso costituita da: Simone Bonechi, Ilaria Garosi, Serenella Pallecchi, Micol Viti. All'unanimità viene eletta Presidente del Congresso Ilaria Garosi e Micol Viti come segretario verbalizzante.

*(omissis)*

Alle ore 21.30 la presidente del Congresso Ilaria Garosi procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto Sociale, redatto in conformità con il modello standard tipizzato predisposto dalla Rete associativa ARCI - APS ad uso delle ARCI Comitati Territoriali aps aderenti e approvato con Decreto Direttoriale n. 147 del 31 luglio 2024.

Al termine della lettura e dopo ampia discussione, la Presidente passa alle operazioni di voto nominando come scrutatori Marcello Filippeschi e Silvia Schiavo. La Presidente mette in votazione lo Statuto articolo per articolo e successivamente lo Statuto nella sua forma integrale.

Non essendoci nessun voto contrario e nessuna astensione, il Congresso delibera di approvare all'unanimità il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

*(omissis)*

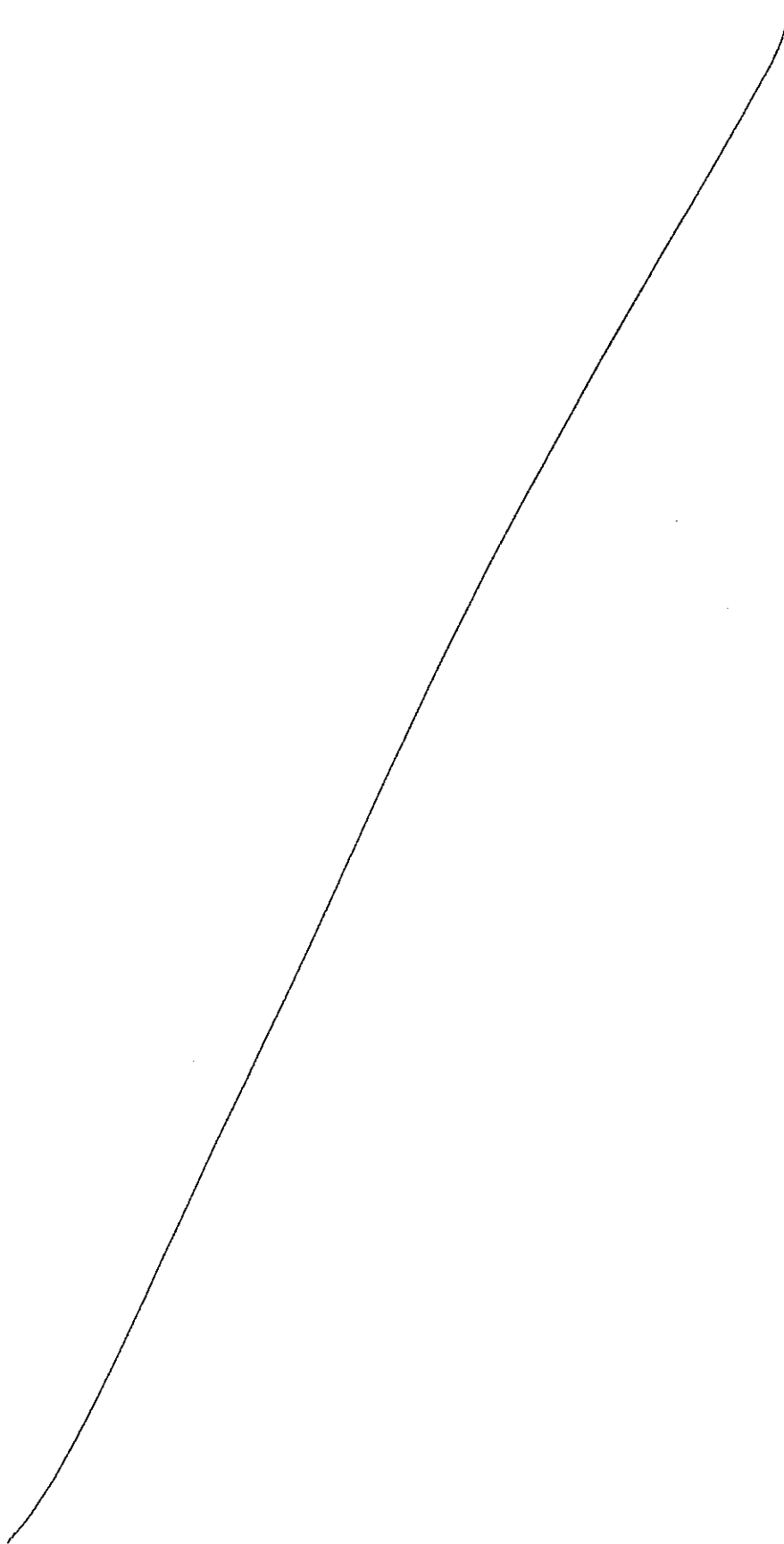
Alle ore 22.30 il Congresso si scioglie previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale

La presidente del Congresso

Ilaria Garosi

Il segretario verbalizzante

Micol Viti



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCI SIENA APS"

*[Il presente statuto è redatto in conformità con il modello standard tipizzato predisposto dalla Rete associativa ARCI - APS ad uso delle ARCI Comitati Territoriali aps aderenti e approvato con Decreto Direttoriale n. 147 del 31 luglio 2024]*

### PREMESSA

L'associazione "ARCI APS" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

Arci APS promuove politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, per questo sceglie di adottare nella stesura dello statuto un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l'utilizzo del simbolo schwa (ə) e del corrispondente simbolo al plurale (ǝ). Comprendendo le possibili difficoltà nell'oralità, si propone di leggere lo schwa (ə) come femminile sovraesteso.

### TITOLO I – DEFINIZIONI, FINALITÀ E ATTIVITA'

#### Art. 1. - Forma giuridica e principi generali

1. "ARCI SIENA aps" (di seguito denominata "ARCI SIENA o "Comitato territoriale" nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS). L'utilizzo nella denominazione sociale della locuzione "associazione di promozione sociale" e dell'acronimo "APS" sono condizionati al mantenimento dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.
2. "ARCI SIENA aps" ha sede in Siena autonoma e pluralista, si configura come:
  - rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;
  - istanza organizzativa e politica di ARCI aps (di seguito indicata come ARCI o come Associazione) sul territorio.
3. ARCI SIENA è articolazione territoriale della rete associativa nazionale ARCI ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.
4. L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia, partecipazione e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata da cittadini, in cui ogni socio può concorrere in prima persona ai processi decisionali.
5. L'Associazione sostiene l'attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione attraverso il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.
6. L'ARCI è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.
7. La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. L'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.
8. L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con gli altri soggetti della società.

#### Art. 2. - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante di ARCI SIENA.
2. L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

- la difesa, l'ampliamento e l'innovazione dello Stato sociale e dei servizi pubblici, per un welfare di comunità e di prossimità, in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore;
- la tutela dei diritti e la promozione di politiche di difesa, di assistenza e valorizzazione delle persone diversamente abili e di sostegno per chi li assiste;
- la tutela dei diritti delle persone private della libertà, la promozione del loro reinserimento sociale, il contrasto ad ogni forma di trattamento inumano e degradante con il superamento dell'ergastolo ostativo;
- la promozione del protagonismo di persone con disabilità la promozione di politiche e sostegno di chi le assiste.
- l'impegno a rendere accessibili i circoli e tutti gli spazi in cui l'associazione svolge l'attività;
- la tutela dei diritti dei lavoratori e della lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza alle persone lavoratrici e alla genitorialità, in particolare alla giovani, alle donne, alla immigrati, alla precari e alle persone pensionate, la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;
- i) (diritti generazionali)
  - la promozione del protagonismo delle nuove generazioni, dell'associazionismo giovanile e delle relazioni intergenerazionali;
  - la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del diritto allo studio, alla scuola e all'università pubblica anche promuovendo comunità educanti;
  - il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
  - la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane, salvaguardandone dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
- j) (volontariato e formazione)
  - la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
  - la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale;
  - la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale incluse le attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, alla docenti e alla studenti di ogni ordine e grado;
- k) (mobilità)
  - la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto della e per la giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, dei viaggi della memoria, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
  - la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono.

### Art. 3. - Attività di interesse generale

1. L'ARCI SIENA persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore della propria associati, di loro familiari, degli enti aderenti o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:
  - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
  - b) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
  - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  - g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  - h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  - l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  - m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  - n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  - p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;
  - q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;
  - r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. L'Associazione, in qualità di articolazione territoriale e in funzione della delega prevista dall'art. 12 dello statuto nazionale della Rete associativa e secondo quanto previsto dal regolamento nazionale adottato, svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e della associata.
  3. Potrà inoltre, in funzione della delega prevista dall'art. 12 dello statuto nazionale della Rete associativa e secondo quanto previsto dal regolamento nazionale adottato, svolgere funzioni afferenti alle seguenti attività:
    - monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale;
    - promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

4. L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dall'organo di amministrazione.
5. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alla propria associata, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

#### **Art. 4. - Federazione Arci**

1. L'ARCI aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione del programma della stessa.
2. Tutta la socià individuali e collettiva dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
3. In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

#### **Art. 5. - Utilizzo del marchio e della denominazione**

1. Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono patrimonio dell'associazione nazionale, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.
2. L'utilizzo del "logo" e della denominazione è effettuato in conformità alle prescrizioni deliberate dalla rete associativa nazionale.

### **TITOLO II - LA FORMA ASSOCIATIVA**

#### **Art. 6. - Associati**

1. In considerazione dell'articolazione verticale della rete associativa sono aderenti ad ARCI SIENA, in conformità con quanto previsto dall'art. 6 dallo statuto nazionale e secondo le modalità previste di seguito:
  - le persone fisiche;
  - associazioni di promozione sociale (APS);
  - associazioni con la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
  - le Società di Mutuo Soccorso di cui all'art. 42 e ss del CTS;
  - altre associazioni senza scopo di lucro;
  - le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale).
2. L'adesione ad ARCI presuppone il riconoscimento e la condivisione dei valori e delle finalità associative e il rispetto delle norme del presente Statuto. Le organizzazioni aderenti acquisiscono annualmente il certificato di adesione e adottano la tessera dell'ARCI quale propria tessera sociale.
3. Il numero degli altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro aderenti non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. In considerazione dell'articolazione verticale della rete associativa, le persone fisiche aderiscono per il tramite delle associazioni aderenti mentre le persone giuridiche aderiscono per il tramite dei comitati territoriali, e comunque secondo la disciplina prevista dai successivi articoli.

#### **Art. 6 bis - Procedimento di ammissione delle persone fisiche**

1. Le aspiranti socià presentano domanda presso le associazioni aderenti, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
2. È compito dell'organo di amministrazione dell'associazione aderente, o di una o più componenti da esso espressamente delegata, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta.
3. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI alla nuova socià e il suo nominativo sarà annotato nel registro della associata.
4. In caso di rigetto motivato della domanda o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro il termine previsto, l'interessata potrà presentare ricorso alla Presidente della base associativa aderente entro i successivi trenta giorni.

5. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea della Società alla sua prima convocazione ovvero altro organo competente eletto dalla medesima.
6. In quest'ultimo caso il ricorso andrà presentato direttamente all'organo competente secondo quanto previsto dallo statuto.
7. La procedura di adesione è dettagliata dal regolamento annuale del tesseramento.

#### **Art. 6 ter. - Procedimento di ammissione per le persone giuridiche**

1. Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda di adesione presso l'articolazione territoriale competente.
2. La richiesta di adesione deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
3. L'adesione è deliberata dall'organo di amministrazione dell'articolazione territoriale competente.
4. La procedura di adesione è in ogni caso dettagliata dal regolamento annuale nazionale del tesseramento, anche con riferimento ai dati e ai documenti richiesti.

#### **Art. 6 quater. - Procedimento di ammissione per enti di rilievo territoriale/provinciale**

1. Gli enti di Terzo settore di rilievo territoriale/provinciale di secondo livello presenti in almeno tre comuni compresi nel territorio di competenza del Comitato e che sviluppano attività anche per il tramite di enti loro associati, possono aderire al livello territoriale/provinciale di Arci APS con delibera del Consiglio Territoriale.
2. La richiesta di adesione deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che attesti l'impegno ad attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
3. Le finalità degli enti di Terzo settore di rilievo territoriale aderenti non possono essere in contrasto con quelle della rete nazionale Arci.
4. La procedura di adesione è dettagliata dal regolamento annuale del tesseramento, anche con riferimento ai dati e ai documenti richiesti.
5. Gli ETS territoriali/provinciali non concorrono alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete territoriale Arci e concorrono alla formazione della rappresentanza partecipando al congresso con un delegato.
6. L'adesione alla rete Arci degli ETS territoriali comporta l'assunzione di diritti sociali da parte delle persone giuridiche loro associate presentando autonoma domanda di adesione nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 6, 6bis e 6ter.

#### **Art. 7. - Autonomia degli associati**

1. Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell'ARCI. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti la associati.
2. L'ARCI prende e dà atto dell'autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, delle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala nazionale, regionale, territoriale e locale in spirito federale.

#### **Art. 8. - Diritti e doveri della associati**

1. Secondo il principio generale della democrazia rappresentativa, la associati tramite la rappresentanti eletti hanno diritto a:
  - concorrere all'elaborazione del programma;
  - approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale documento economico di previsione;
  - eleggere e revocare gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;
  - approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
2. La associati possono partecipare alle attività dell'associazione e hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione.
3. La associati sono tenuti a:
  - osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
  - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
  - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

#### **Art. 9. - Recesso e decadenza degli associati**

1. Salvo diritto di recesso, la decadenza della socià e delle organizzazioni aderenti avviene:
  - in caso di decesso della socià o di scioglimento dell'organizzazione;
  - per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
  - per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
2. Il procedimento di recesso è dettagliato dal regolamento del tesseramento. In ogni caso la quota sociale non è rimborsabile, trattandosi di un mero contributo a sostegno dell'associazione.

### **TITOLO III - IL SISTEMA ISTITUZIONALE**

#### **Art. 10 - Partecipazione diffusa, federalismo solidale, decentramento dei poteri**

1. L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

#### **Art. 11. - Articolazioni della rete ARCI**

1. Il sistema associativo dell'ARCI si articola nei seguenti livelli:
  - territoriali;
  - regionali;
  - nazionale.

#### **Art. 12. - Comitati territoriali**

1. ARCI SIENA, in qualità di Comitato Territoriale, è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione nel territorio della provincia di SIENA ed ha le funzioni di:
  - deliberare l'ammissione delle persone giuridiche;
  - acquisire e conservare i dati e i documenti obbligatori delle organizzazioni aderenti, anche attraverso gli strumenti informatici forniti dalla rete associativa nazionale, monitorandone l'aggiornamento periodico;
  - rappresentare l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche;
  - espletare le funzioni della rete associativa nazionale ad esso delegate secondo un apposito regolamento;
  - tutelare e supportare l'attività delle organizzazioni aderenti;
  - valorizzare l'insediamento associativo e promuoverne lo sviluppo
  - promuovere, col coinvolgimento delle organizzazioni aderenti, le politiche, le iniziative e le campagne dell'ARCI.
2. In caso di violazioni dei principi statutari, del codice etico nazionale e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione dell'assemblea.
3. Laddove la legale rappresentante non provveda entro 30 giorni dalla richiesta, la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.
4. Le attività promosse dal Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.
5. Sono requisiti essenziali di un Comitato Territoriale:
  - l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo;
  - un numero minimo di tre associazioni di promozione sociale e un numero rappresentativo di socià esistente nell'area di competenza;
  - un numero di altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti;
  - la dotazione di strumenti essenziali per svolgere le proprie funzioni.
6. Su iniziativa delle organizzazioni aderenti, la valutazione sull'opportunità o necessità di istituire un nuovo Comitato è svolta dal livello sovraordinato in accordo con l'organo di amministrazione nazionale.

7. Il Comitato Territoriale, in funzione della formazione della rappresentanza all'interno del livello associativo sopraelevato e con lo scopo di concorrere alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete, si avvale delle deroghe previste dai commi 8 e 10 dell'art. 41 del CTS.

### **Art. 13. - Comitati regionali**

1. Il Comitato Regionale esprime e garantisce la direzione politica e organizzativa dell'Associazione a livello regionale ed ha le funzioni di:
  - coordinare, valorizzare, tutelare e promuovere l'azione dei Comitati territoriali;
  - sostenere i Comitati territoriali nelle politiche di sviluppo del loro insediamento associativo, supportandone l'azione tesa a favorire la costituzione di nuove organizzazioni aderenti;
  - favorire la crescita delle competenze della dirigenti territoriali;
  - in accordo con i Comitati Territoriali e con la Direzione nazionale, delibera l'adesione di organizzazioni di Terzo settore di rilevanza regionale, secondo quanto previsto dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
  - promuovere col coinvolgimento dei Comitati Territoriali, le politiche, le iniziative e le campagne dell'ARCI;
  - definire gli ambiti geografici di competenza dei Comitati Territoriali, consultando i comitati interessati;
  - sviluppare i rapporti con l'ente Regione e rappresentare l'ARCI nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale;
  - verificare il rispetto dei principi statuari e la corretta conduzione della vita associativa dei Comitati territoriali;
  - espletare le funzioni della rete associativa nazionale ad esso delegate, secondo un apposito regolamento, con particolare attenzione ai rapporti con l'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
2. Il Comitato Regionale è strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale, garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti nazionali.
3. In caso di persistente inattività da parte di un Comitato Territoriale, l'organo di amministrazione del Comitato Regionale – in accordo con la Presidenza Nazionale - ne può temporaneamente espletare le funzioni delegate dal livello nazionale ai sensi dell'art. 13 dello statuto di ARCI APS nonché il procedimento di adesione degli enti associati.
4. In caso di accertate violazioni dei principi statuari, del codice etico nazionale e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un Comitato territoriale, il Comitato Regionale può richiedere alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione dell'organismo assembleare (assemblea o consiglio). Laddove la legale rappresentante non provveda entro 30 giorni dalla richiesta, il/la Presidente del Comitato Regionale può procedere direttamente alla convocazione dell'organismo assembleare, dandone informazione al Collegio dei Garanti e all'organo di amministrazione della rete associativa nazionale.
5. I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati a Comitati Regionali.
6. Su iniziativa dei Comitati Territoriali e Regionali coinvolti, possono costituirsi, in accordo con la Direzione nazionale, Comitati Interregionali: requisito essenziale è l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo. Agli stessi si applicano le disposizioni previste per i Comitati Regionali.
7. Il Comitato Regionale, in funzione della formazione della rappresentanza all'interno del livello associativo sopraelevato e con lo scopo di concorrere alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete, si avvale delle deroghe previste dai commi 8 e 10 dell'art. 41 del CTS.

## **TITOLO IV – ORGANISMI DEL COMITATO TERRITORIALE**

### **Art. 14. - Gli organismi territoriali**

1. Sono organismi di direzione:
  - il Congresso Territoriale;
  - il Consiglio Territoriale;
  - la Presidente Territoriale;
  - la Presidenza Territoriale.

### **Art. 15. - Il Congresso**

1. Il Congresso si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Territoriale e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.
2. È garantita la presenza di almeno una delegata per ciascuna organizzazione aderente.
3. Esso ha il compito di:
  - discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
  - discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto;

- eleggere il Collegio dei Garanti;
  - eleggere il Consiglio in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.
4. Il Congresso può inoltre deliberare la sostituzione di consiglieri e garanti decaduti o dimessi. In questo caso, è convocato in forma di assemblea territoriale ed è composto dai legali rappresentanti di ciascuna organizzazione aderente. Nel caso in cui le organizzazioni aderenti siano superiori a 100 la delibera di sostituzione potrà essere assunta alla presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
  5. Il Congresso può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso, esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dell'3 componenti del Consiglio o dagli organismi assembleari di organizzazioni aderenti che rappresentino almeno un terzo dell'3 soci territoriali/provinciali; in ogni caso è il Consiglio a stabilirne le norme di svolgimento.
  6. Un Congresso straordinario appositamente convocato può assumere delibere di trasformazione, fusione o scissione.

#### **Art. 16. - Il Consiglio Territoriale**

1. Il Consiglio Territoriale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro ed è eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.
2. Nessuna organizzazione aderente può detenere nel Consiglio una rappresentanza pari o superiore alla maggioranza assoluta dei componenti.
3. Esso ha il compito di:
  - eleggere la Presidente Territoriale;
  - applicare le decisioni congressuali;
  - discutere e approvare i regolamenti;
  - discutere e approvare il programma annuale di attività;
  - discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il bilancio di esercizio e, superati i parametri previsti dall'art. 14 CTS, il bilancio sociale;
  - promuovere lo sviluppo dell'Associazione, in particolare nelle aree di debole insediamento;
  - discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
  - convocare il Congresso Territoriale, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori, in conformità alle delibere del Consiglio Nazionale;
  - decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
  - deliberare sull'adesione di organizzazioni di Terzo settore di rilevanza territoriale;
  - eleggere, su proposta della Presidente Territoriale, la Presidenza Territoriale;
  - quando previsto, eleggere, su proposta della Presidente Territoriale, fino a tre Vicepresident3 di cui una con funzioni vicarie;
  - quando previsto, eleggere, su proposta della Presidente Territoriale, una Segretaria con funzioni esecutive, di coordinamento e direzione;
  - revocare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Presidente Territoriale, la Presidenza Territoriale o suoi componenti singoli o l'3 Vicepresident3 vicarie;
  - nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - deliberare sulla responsabilità dell'3 componenti degli organi amministrativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
4. Su proposta della Presidenza Territoriale, istituisce commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.
5. Le commissioni e i gruppi di lavoro hanno natura consultiva.
6. Al Consiglio Territoriale è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
7. Il Consiglio Territoriale si riunisce almeno quattro volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
8. Il Consiglio Territoriale è convocato dalla Presidente Territoriale, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima tramite posta elettronica. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso scritto inviato sette giorni prima.
9. Un quinto dei componenti del Consiglio Territoriale può richiedere alla Presidente l'integrazione dell'ordine del giorno.

10. Verificata l'ammissibilità della proposta in relazione alla tutela dell'onorabilità e del prestigio dell'associazione e dei componenti degli organismi, l'argomento viene inserito all'ordine del giorno della seduta mediante comunicazione di integrazione.

#### **Art. 17. - Presidente Territoriale**

1. La Presidente Territoriale è eletta dal Consiglio Territoriale. Esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.
2. La Presidente detiene la rappresentanza legale dell'Associazione.
3. Convoca e presiede il Consiglio Territoriale e la Presidenza Territoriale.
4. In caso di prolungata assenza o impedimento permanente della Presidente, le sue funzioni sono assunte dalla Vicepresidente vicaria, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio Territoriale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
5. Nel caso in cui la Vicepresidente vicaria non sia stata eletta, le sue funzioni sono assunte dal consigliere con maggiore anzianità di partecipazione nella Presidenza Provinciale/territoriale

#### **Art. 18. - Presidenza Territoriale**

1. La Presidenza Territoriale è eletta dal Consiglio tra la sua componenti su proposta della Presidente Territoriale.
2. L'assunzione della carica di componente della Presidenza Territoriale è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Tali condizioni dovranno essere dichiarate contestualmente all'accettazione della carica.
3. È onere degli amministratori comunicare l'intervenuta sopravvenienza, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità. In ogni caso, la decadenza ha effetto ex tunc.
4. La Presidenza è l'Organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS ed assicura il governo e la direzione politica dell'Associazione, anche attraverso l'attribuzione di incarichi specifici ratificati dal Consiglio Territoriale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.
5. Cura la tenuta del registro degli associati e presenta al Consiglio Territoriale:
  - la proposta di documento economico di previsione;
  - il bilancio di esercizio;
  - il bilancio sociale.
6. Propone al Consiglio Territoriale le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali:
  - l'Assemblea Territoriale dei Circoli e delle organizzazioni aderenti su specifiche tematiche;
  - assemblee su materie specifiche ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.
7. La Presidenza Territoriale è convocata dalla Presidente Territoriale secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva.
8. Alla Presidenza Territoriale sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare di:
  - individuare le attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione;
  - obbligare cambiariamente l'Associazione;
  - concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
  - compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
  - transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
  - promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati, costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone il Consiglio Territoriale e il Consiglio Nazionale.
9. La Presidenza Territoriale informerà degli atti più rilevanti il Consiglio Territoriale alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Territoriale per:
  - acquistare, vendere e permutare beni immobili;
  - assumere mutui e finanziamenti che eccedano la durata del mandato.
10. La Presidenza Territoriale può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

## **TITOLO V - LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE**

### **Art. 19. - I principi generali**

1. I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutta la socià; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
2. L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.
3. In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione della componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.
4. Le decisioni degli organismi territoriali sono valide a maggioranza semplice della presenti; è richiesta una maggioranza della componenti effettivamente in carica nei casi di:
  - approvazione dei documenti economici e loro variazioni;
  - elezione degli organismi dirigenti;
  - approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
  - approvazione delle norme di convocazione del Congresso;
  - modifiche statutarie;
  - delibere di trasformazione, fusione o scissione.
5. Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe.
6. Gli organi sociali curano la tenuta del proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni.
7. Le delibere degli organismi e i libri sociali - e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza - devono essere trasmessi o comunque resi accessibili ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

### **Art. 20. - Elezioni**

1. La Presidente Territoriale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando le associazioni aderenti.
2. L'elezione degli organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza della aventi diritto.

### **Art. 21. - Incompatibilità e decadenza**

1. Il Consiglio Territoriale deve dotarsi di un apposito regolamento che definisca le proprie modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organi sociali.
2. Il Collegio Territoriale dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti e relazionare al Consiglio Territoriale circa la sua attuazione.

### **Art. 22. - Violazione delle norme statutarie**

1. In caso di violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico nazionale da parte di componenti degli organismi territoriali o degli enti aderenti, il Collegio Territoriale dei Garanti può irrogare le seguenti sanzioni, in quanto compatibili:
  - richiamo scritto;
  - sospensione dalla carica sino a tre mesi;
  - sospensione dalla carica da tre a dodici mesi;
  - decadenza dalla carica;
  - espulsione dall'Associazione.
2. Contro le decisioni assunte dal Collegio Territoriale dei Garanti è ammesso ricorso al Collegio Regionale dei Garanti.
3. In caso di accertate violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico nazionale commesse da componenti di organismi dirigenti territoriali ovvero in caso di grave lesione dell'integrità patrimoniale e fatte salve le prerogative degli organismi di controllo e di revisione, il Collegio Territoriale dei Garanti può richiedere la convocazione dell'organo di amministrazione dell'organizzazione aderente interessata.
4. Il Collegio Territoriale dei Garanti informa il Collegio Regionale e il Collegio Nazionale dei Garanti dei provvedimenti assunti, anche al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti.
5. In casi di urgenza ovvero al persistere della violazione, la Presidenza Nazionale, anche su sollecitazione del Collegio Nazionale dei Garanti e sentito il livello sovraordinato, può:
  - sospendere dalla carica una o più componenti degli organi di amministrazione territoriali o regionali;
  - deliberare la decadenza dell'organismo e nominare una commissaria.

6. La commissaria assume i poteri dell'organismo decaduto e provvede entro sei mesi a convocare l'organo assembleare per l'adozione degli atti conseguenti.
7. Il commissariamento è immediatamente efficace. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla Presidenza Nazionale. Sul ricorso si pronuncerà il Consiglio Nazionale con apposita delibera nella prima adunanza utile. In caso di accoglimento del ricorso restano salvi gli atti compiuti in buona fede dal Commissario, anche ai fini della sua responsabilità e degli effetti a valere sui terzi.
8. Nel caso di violazione di norme o regolamenti interni relativi ad obblighi rendicontativi la Presidenza Nazionale, anche su sollecitazione dell'organo di controllo, può inoltre deliberare l'esclusione dalla partecipazione delle articolazioni territoriali e regionali che ne siano responsabili a progetti, bandi o richieste di finanziamento delle quali è titolare o partner la rete associativa nazionale. La medesima sanzione può inoltre essere adottata dalla Presidenza nazionale, in caso di accertate violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico nazionale commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale ovvero in caso di grave lesione dell'integrità patrimoniale.

#### **Art. 23. - Quote di genere**

1. Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, nessun genere può superare il 60% della componenti.

#### **Art. 24. - Partecipazione da remoto**

1. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni con modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata che partecipa e vota e sia garantito l'intervento in ogni momento dei partecipanti e la possibilità di invio e ricezione di documenti in corso di seduta.

### **TITOLO VI – GARANZIA E CONTROLLO**

#### **Art. 25. - Organismi di garanzia e controllo**

1. Sono organismi di garanzia e controllo:
  - il Collegio dei Garanti;
  - l'Organo di Controllo.
2. Le cariche di consigliere, garante e componente dell'Organo di controllo sono incompatibili fra loro.

#### **Art. 26. - Collegio della Garanti**

1. Il Collegio della Garanti di "ARCI SIENA aps" è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
2. Esso ha il compito di:
  - interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, anche fornendo pareri, su richiesta degli organi sociali o delle articolazioni territoriali e regionali;
  - dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi;
  - dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
3. L'iniziativa del Collegio della Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio della Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
4. Il Collegio Nazionale della Garanti ha inoltre il compito di verificare la conformità degli statuti delle articolazioni territoriali e, se del caso, di irrogare le sanzioni previste.
5. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio della Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente subordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale della Garanti.
6. Il Collegio Territoriale della Garanti è formato da almeno tre componenti effettivi e almeno un supplente; i componenti sono eletti tra la soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno una Presidente, che convoca il Collegio e ne coordina i lavori.
7. La componenti del Collegio Territoriale della Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Territoriale senza diritto di voto.
8. La componenti del Collegio Territoriale della Garanti nell'ambito delle proprie competenze possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

9. Le funzioni del Collegio della Garanti possono essere demandate al Collegio del livello sovraordinato.

### **Art. 27. - Organo di Controllo**

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. Ha il compito di:
  - esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
  - controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
  - controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
  - presentare al Consiglio Territoriale una relazione scritta sul bilancio di esercizio;
  - monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
3. Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'organo di controllo è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti fra le soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.
5. L'organo di controllo elegge al proprio interno una Presidente, che lo convoca e ne coordina i lavori.
6. Le componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Territoriale senza diritto di voto.
7. Alle componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno una delle componenti deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
8. Tali condizioni devono essere dichiarate contestualmente all'accettazione della carica. È onere dei componenti dell'organo di controllo comunicare l'intervenuta sopravvenienza, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità. In ogni caso, la decadenza ha effetto ex tunc.
9. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria solo al verificarsi delle condizioni minime previste dall'art. 30 del CTS.

### **Art. 28 - Revisione dei conti**

1. Nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS è nominata una revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
2. La funzione può essere esercitata dall'Organo di Controllo, nel caso in cui sia composto da revisori legali dei conti iscritti all'apposito registro.

## **TITOLO VII - PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 29. - Il patrimonio sociale**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
2. Esso è costituito da:
  - beni mobili ed immobili di proprietà della stessa associazione;
  - eccedenze degli esercizi annuali;
  - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
  - partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 30. - Fonti di finanziamento**

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento della socià e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.
3. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

#### **Art. 31. - Adempimenti di bilancio**

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La Presidenza Territoriale predispone:
  - il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Nazionale entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
  - il bilancio di esercizio di cui all'art. 13 CTS. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Territoriale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico gli oneri ed i proventi di competenza, nonché le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio;
  - il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 CTS e superati i parametri ivi previsti, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Consiglio Territoriale approva i piani pluriennali di investimento.
4. Nei casi previsti dall'art. 13 comma 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

#### **Art. 32. - Autonomia patrimoniale**

1. Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

### **TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 33. - Integrazioni e modifiche statutarie straordinarie**

1. Ferma restando la facoltà del Consiglio Territoriale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 16, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 34. - Scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento del Comitato Territoriale il patrimonio del Comitato sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato purché iscritto al RUNTS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.
2. L'assemblea che delibera l'estinzione o lo scioglimento potrà essere convocata trascorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione all'organo di amministrazione regionale e nazionale, da trasmettersi per iscritto.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra la socià del patrimonio residuo.

#### **Art. 35. - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dello statuto nazionale e valgono le norme vigenti in materia.

Il Funzionario  
Di Rito Antenne

REGISTRATO A SIENA IL 10/02/2025  
AL N. 10 MOD. 3  
VERSATI € 200,00 €